

CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO DI

LIVORNO

N° 437 REGISTRO ATTI

N° 163 REGISTRO CONCESSIONI

N° 199 REPERTORIO DEGLI ATTI

Atto con il quale l'Amministrazione Marittima concede alla S.p.A. "Acciaierie di Piombino" con sede in Piombino, una zona di demanio marittimo e specchi acquei della superficie complessiva di mq.

1.285.515,15 situati nel porto di Piombino allo scopo di realizzarvi e mantenervi opere e impianti industriali facenti parte del proprio complesso siderurgico comprendente anche manufatti di proprietà dello Stato per la durata di anni 60 (sessanta) a decorrere dalla data del 26.9.1951 (data del primo atto di sottomissione citato nelle premesse)

verso il pagamento dell'annuo canone di Lire 35.510.000.=, come meglio specificato nella parte dispositiva del presente atto, e con il versamento

della cauzione di Lire 71.020.000.=

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosettantaove addi ventisette del mese di febbraio, nella Capitaneria del Porto di Livorno dinanzi a me Capitano di Corvetta (CP) Marcello Cicionesi Ufficiale designato a rice



L'UFFICIALE ROGANTE
CAPITANO DI CORVETTA (CP)
(Marcello Cicionesi)
F.to

TESTI:
F.to ANGILO FESERIGI
F.to SINI AN 20

IL COMANDANTE
Capitano di Vascello (CP)
(Francesco CERENZA)
F.to

F.to DON. ROMOLO ARENA



vere gli atti di concessione dei beni demaniali marittimi con decreto n° 30/78 in data 18 settembre 1978 del Capo del Compartimento Marittimo, a termine dell'art. 9 del regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, approvato con D.P.R. 15.2.1952, n° 328 ed alla presenza dei signori testimoni noti ed idonei ai termini di legge, sono presenti:


da una parte

il Capitano di Vascello (CP) Francesco Cerenza, Capo del Compartimento Marittimo di Livorno in rappresentanza dell'Amministrazione Marittima ai termini dell'art. 9 del regolamento citato;

e dall'altra

il Sig. Dott. Romolo Arena, nato a Milano il 7 settembre 1920, domiciliato per la carica in Piombino, il quale interviene in nome e per conto della "Acciaierie di Piombino" S.p.A., costituitasi in Roma, come da atto a rogito del Notaio Carlo Capo in data 20.2.1963, registrato il 22.2.1963, allegato in copia autentica sotto la lettera "A", con annesso statuto che, come risulta dal certificato in data 24

gennaio 1979 del Tribunale di Livorno - allegato "B" - è quello in vigore ed interviene nella sua qualità di Presidente e Amministratore Delegato della socie



stessa, carica conferitagli il 21.11.1978, giusta l'art. 25 dello statuto sociale ed il mandato del Consiglio di Amministrazione in pari data indicato nel certificato stesso.

S I P R E M E T T E

1) - Che con atto 11 ottobre 1940, n. 318 del Registro Concessioni, n. 225 Repertorio Atti, venne concesso alla "ILVA - Altiforni e Acciaierie d'Italia S.p.A." con sede in Genova, l'occupazione di una zona demaniale marittima e specchio acquei siti nella rada di Portovecchio di Piombino per complessivi mq. 51.144,50 per la durata di anni 30 (trenta);

2) - che, nel corso della validità del suddetto atto con le istanze sottoelencate è stato chiesto dalla "ILVA - Altiforni e Acciaierie d'Italia S.p.A.", e successivamente dalle subentranti società "ITALSIDER - Altiforni e Acciaierie Ilva e Cornigliano S.p.A.", "ITALSIDER" S.p.A. e, da ultimo, dalla "ACCIAIERIE DI PIOMBINO S.p.A.:

a) in data 26.7.1950 l'occupazione e la conseguente concessione di mq. 70.000 di specchio acquei nel litorale di Piombino per discarica di scorie e materiale vario di risulta;

L'UFFICIALE ROGANTE
CAPITANO PI CANTUZZA (CP)
(Marcello Cistionesi)
F.T.O.

TESTI:
F.T.O. ANGILOLO FEDERIGI
F.T.O. BINI ANZOS

IL COMANDANTE
Capitano di Vascello (CP)
F.T.O. (FRANCESCO GENENZA)

F.T.O. Dott. RONDOLFO ARENDA

b) in data 6.2.1957 l'occupazione e la conseguente concessione di specchi acquei per mq. 15.000 allo scopo di effettuarsi lo scarico di materiali vari di risulta e scorie di altoforno;

c) in data 13.4.1957 l'occupazione e la conseguente concessione di mq. 90.882,80 di specchi acquei nel litorale di Piombino prospicienti il proprio stabilimento allo scopo di effettuarsi la discarica di scorie e materiali vari di risulta;

d) in data 3.5.1957 la concessione di mq. 5.400 di specchi acquei lungo il litorale di Piombino prospicienti il proprio stabilimento allo scopo di prolungare l'esistente pontile;

e) in data 19.5.1964, l'occupazione e la conseguente concessione di specchi acquei per mq. 19.800 antistante il proprio stabilimento allo scopo di continuarvi un nuovo tratto di pontile della lunghezza di m. 270, i relativi collegamenti alla terra ferma e la contestuale demolizione del primo braccio del pontile esistente di cui l'atto trentennale n. 318 citato del punto 1);



f) in data 25.10.1966 l'occupazione e la conseguente concessione di un'area demaniale di mq. 5.000 antistante il proprio stabilimento allo scopo di costruirvi una vasca di decantazione per i materiali sospesi dei propri scarichi;

3) - che, in accoglimento delle richieste sopra indicate ed esperite le istruttorie di rito:

a) in data 26.9.1951 è stato rilasciato atto di sottomissione n. 378 reg. concess. con riferimento all'istanza di cui al punto 2.a) ed a successiva specifica istanza di anticipata occupazione presentata il 15.11.1950 per un'area successivamente accertata di mq. 53.858,58;

b) in data 12.6.1957 è stato rilasciato atto di sottomissione n. 275 reg. conc. con riferimento all'istanza di cui al punto 2.b);

c) in data 22.1.1958 sono stati rilasciati due atti di sottomissione n. 37 e 36 reg. conc. con riferimento alle istanze di cui ai punti 2.c) e 2.d);

d) in data 26.1.1967 è stato rilasciato atto di sottomissione n° 55 reg. concess. con riferimento all'istanza di cui al punto 2.e);

57
L'UFFICIALE ROGANTE
CAPITANO DI CORVETTA (CP)
(Marcello Cifonesi)
F.to

TESTI:
F.to AUGIULO FEDERIGI
F.to DINI EUZO

IL COMANDANTE
Capitano di Vascello (CP)
F.to (FRANCESCO CERENZA)

F.to DOTT. ROSSOLO ARENA

e) in data 9.2.1968 è stato rilasciato atto di sottomissione n° 34 reg. conc. con riferimento all'istanza di cui al punto 2.f);


4) - che con domanda in data 28.10.1970 la Società ha chiesto il rinnovo per 60 anni della concessione indicata dal precedente punto 1) scaduta il 20.10.1970, rinunciando peraltro ad una zona di mq. 4.114, già occupata da un tratto di pontile poi demolito ed a una zona di mq. 2.372, già adibita a cantiere dalla Navalcarp S.r.l., per una superficie totale, quindi ridotta a mq. 44.658,50, nonché la regolarizzazione con lo stesso atto delle sopraccitate concessioni, nonché di quelle ad essa assentite con licenza.

5) - che con domanda in data 23.9.1971 la società ha chiesto la concessione di uno specchio acquoso, in località Portovecchio di Piombino della superficie di mq. 5.000 allo scopo di realizzare una vasca per la decantazione delle acque di risulta del proprio stabilimento;

6) - che, con domanda in data 28.12.1971 la società ha chiesto la concessione di uno specchio acquoso, di mq. 3.535 allo scopo di realizzarvi un impianto per il filtraggio dell'acqua di

7)

8)



mare, impianto che oltre ad occupare i predetti mq. 3.535, occupa altresì mq. 1.055 già in concessione perchè facente parte dell'area assentita con l'atto, di cui al punto 1) delle presenti premesse;

L'UFFICIALE ROGANTE
CAPITANO DI CORVETTA (CP)
F. TO (Marcello Cicionesi)

7) - che, con domande del 17.3.1960, 29.1.1962, la società ha chiesto di installare e gestire un deposito costiero di oli minerali parzialmente insistente su aree di proprietà del demanio marittimo fino alla capacità di mc. 3.310 e mc. 3.711,6 nonchè, tra l'altro, con domanda in data 10.5.1965 la "Italsider" S.p.A. aveva chiesto di essere autorizzata ad installare ed esercire un serbatoio da mc. 15.000 ed altro da mc. 1.000 per olio combustibile, collegato all'esistente pontile con un oleodotto ed aumentare così la capacità del deposito costiero a mc. 18.711,6;

TESTI:
F. TO AUGIOLLO FEDE RIGI
F. TO DINI ENZO

IL COMANDANTE
Capitano di Vascello (CP)
F. TO (FRANCESCO CERENZA)

8) - che, da ultimo, viste le domande 20.10.1970, 22.10.1970, 16.2.1971 e 31.12.1971, la "Italsider" S.p.A. e la subentrante "Acciaierie di Piombino" S.p.A., hanno chiesto di aumentare la capacità del deposito fino a mc. 19.960,4, il tutto come stabilito a norma del R.D.L. 2.11.1933 n. 1741;

F. TO DOTT. ROYOLDO ARENA

- 9) - che, sulle citate domande hanno espresso parere favorevole il Genio Civile per le Opere Marittime, con nota 7000 del 6.8.1960, i Vigili del Fuoco, con nota 4278/599 Prev. del 31.10.1960, la Commissione Consultiva per le Sostanze Esplosive e Infiammabili, con verbale n° 3/1117 del 27.1.1961, il Ministero della Marina Mercantile con dispaccio n° 45930/L/6.37 del 14.2.1961, ed ancora il Genio Civile per le Opere Marittime, con nota 3159 del 2.3.62, i Vigili del Fuoco con nota 5967/599 Prev. del 20.8.1962, la Commissione Consultiva per le Sostanze Esplosive ed Infiammabili, con verbale 35/1194 del 2.11.1962 ed il Ministero, con nota 528144/L/6.37 del 24.11.1962 ed ancora la Commissione Sostanze Esplosive ed Infiammabili, con verbale n° 33/1326 del 29.9.1965;
- 10) - che, con decreto del Ministero Industria e Commercio, di concerto con il Ministro delle Finanze e con il Ministro della Marina Mercantile, n. 10893 del 19.6.75, che si allega al presente atto sotto la lettera "C", visti i pareri favorevoli del Ministero delle Finanze del 24.5.1971 e del 6.7.1971, fogli n. 1904 e 5236, nonché del 7.2.1972 e 19.10.1972, fogli n°

11)



13897 e 9056, nonché il nulla osta del Ministero della Marina Mercantile del 31.5.1971, 5 ottobre 1971, 10 marzo 1972, 1° luglio 1972 e 12 marzo 1974 n. 526771, 5211961, 522578, 528048 e 518834, l'istante società è stata autorizzata ad esercire un deposito costiero di oli minerali e g.p.l. per uso industriale, situato all'interno del proprio stabilimento di Piombino, della capacità complessiva di mc. 19.960,4, fino al 21 ottobre 1990; il deposito è descritto nella planimetria allegata sotto la lettera "D";

11) -- che, nelle more della stipula del presente atto di concessione e nel corso di validità degli atti di sottomissione citati nel precedente paragrafo 3), nonché, dopo la scadenza dell'atto plurienale di concessione citato nel precedente paragrafo 1), sulla base della istanza di rinnovo citata al precedente paragr.

4), tutte le concessioni elencate al citato paragr. 2) e quelle relative all'istanza di cui al paragr. 5 e 6 sono state regolarizzate dalla Capitaneria di Porto con gli atti di sottomissione di cui all'art. 3 e, le altre occupazioni con licenze annuali di concessio-

L'UFFICIALE ROGANTE
CAPITANO DI CORVETTA (CP)
(Marcello Cicionesi)
F.T.O

TESTI:
F.T.O ANGILO PEDERIGI
F.T.O ENZO
F.T.O DINI

IL COMANDANTE
Capitano di Vascello (CP)
(Francesco CERENZA)
F.T.O

F.T.O ROLOLO ARENA

ne, l'ultima delle quali n.685 /78 registrato a Livorno il 19.12.78 scadrà con la data di approvazione del presente atto;

12) - che in data 10 luglio 1973 è stato intanto redatto testimoniale di Stato delle opere realizzate sull'area demaniale chiesta in concessione di cui al precedente paragr. 1);

13) - che, infine, la "Acciaierie di Piombino" SpA - la quale già in data 16.11.1971 aveva notificato l'avvenuta concentrazione dall' "ITALSIDER" S.p.A., come da atto a rogito notaio Bonini di Genova, n° 25212 di rep., in data 16.7.1971 - con istanze in data 30 gennaio e 3 novembre 1976, che si allegano al presente atto sotto le lettere "E" e "F", ha reiterato la richiesta di un unico atto di concessione pluriennale già avanzata dalla "Italsider" il 28 ottobre 1970, per tutte le concessioni di cui sopra per l'estensione complessiva di mq. 1.285.515,15;

14) - che l'istanza indicata al precedente paragr. 13) è stata trasmessa al Ministero della Marina Mercantile il quale, con il dispaccio n° 5182685/L.6.37 in data 31 maggio 1976, ha autorizzato il compimento della relativa istrut-



toria;

5) - che hanno espresso parere favorevole;

a) per quanto riguarda gli interessi demania-
 li, l'Intendenza di Finanza di Livorno, con
 nota n° 15292 in data 24.8.1976 e con nota
 3007 in data 17.2.1977 ha altresì proposto
 il canone annuo di £ 7.800.000 per le ope-
 re acquisite allo Stato di cui al paragr.
 9), di £ 1.470.000 per l'area di mq. 4.590
 occupata da una vasca di decantazione, di
 £ 720.000 per l'area di mq. 5.000 occupata
 da un'altra vasca di decantazione, nonché
 la misura unitaria di canone annuo al mq.
 di lire 20 per le restanti aree;

b) per quanto concerne i servizi doganali, la
 Direzione della Circoscrizione Doganale di
 Livorno, con nota n° 975 in data 19.1.77;

c) per quanto attiene gli interessi militari,
 sia il Comando in Capo del Dipartimento Mi-
 litare Marittimo Alto Tirreno di La Spezia
 con foglio n. 404120 in data 29.12.76, sia
 il VII Comando Militare Territoriale della
 Regione Militare Tosco-Emiliana, con foglio
 n° 1/62/432 in data 7.1.1977;

d) l'Ufficio del Genio Civile per le Opere Ma-

L'UFFICIALE ROGANTE
 CAPITANO NICOLA (CP)
 F.T.O. (Marcello Ciconesi)

TESTI:
 F.T.O. ANGIUOLO FESERIGI
 F.T.O. DINI ENZO

IL COMANDANTE
 Capitano di Vascello (CP)
 F.T.O. (Francesco CERENZA)

F.T.O. DOTT. ROXOLO ARENA

rittime di Roma con nota n. 12559/76 in data 12.4.77, nella quale peraltro ha fatto rilevare che la superficie globale ammonta a mq. 1.285.514,25 e non a mq. 1.284.460,15 come indicato nell'istanza citata al precedente paragr. 9);

16) - che, essendo stata la domanda di concessione pubblicata nell'albo del Comune di Piombino ed inserita nel foglio degli Annunzi Legali della Provincia di Livorno, come risulta rispettivamente dal certificato del Sindaco di Piombino in data 21.12.1976 e dall'esemplare del periodico suddetto n. 103 in data 3.12.76, allegati al presente atto rispettivamente sotto le lettere "G" e "H", nessuna opposizione è stata presentata nel termine stabilito;

17) - che il Ministero della Marina Mercantile, di concerto con il Dicastero delle Finanze, che si è espresso a riguardo con nota n. 57509 del 4.2.1977, ha stabilito, ai sensi dell'art. 2 della L. 21.12.1961, n. 1501, con i dispacci nn. 5182250/L.6.37 e 5184627/L/6.37 rispettivamente in data 28 febbraio e 16 aprile 77, il canone concessivo nella misura complessiva di £ 35.510.000 annue distinto in £ 720.000



per l'area di cui al punto 5) ed in £ 1.470.000

per quella di cui al punto 6), nonché in £ 20

a mq/anno per le restanti aree e specchi ac-

quei oltre a £ 7.800.000 per le opere acquisi-

te allo Stato a seguito della scadenza del ci-

tato atto 19.10.1940;

18) - che, infine, il Ministero della Marina Mercan-

tile, con dispaccio n. 5185425/L.6.32 del

26 aprile 1978 ha autorizzato la stipula del

presente atto;

TUTTO CIO' PREMESSO,

le parti, come sopra costituite, della cui identità

io Ufficiale rogante sono personalmente certo, con-

fermando la precedente narrativa, che forma parte

integrante del presente atto, convengono e stipula-

no quanto appresso:

ART. 1

L'Amministrazione Marittima concede alla "Acciaierie

di Piombino" S.p.A. - che d'ora innanzi sarà, per

comodità, chiamata "concessionaria" - la temporanea

occupazione e l'uso di specchi acquei e terreni de-

maniali della superficie complessiva di mq.

1.285.515,15, con gli esistenti manufatti demaniali,

situati in località Portovecchio e Pontedoro del Co-

mune di Piombino, avente forma e ubicazione rappre-

L'UFFICIALE ROGANTE
CAPITANO DI CORVETTA (CP)
F. TO (Marcello Ciconesi)

TESTI:
F. TO ANGILOLO FEDERIGI
F. TO DINI ENZO

IL COMANDANTE
Capitano di Vascello (CP)
F. TO Francesco CERENZA

F. TO GIORGIO ARENA

sentata nel tipo planimetrico in scala 1/10.000, redatto in data 1.3.1962, ed aggiornato il 1°.4.1971, sottoposto al bollo straordinario in data 29 ottobre 1976, vidimato dall'Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime di Roma in data 12 aprile 1977 con il n° 12559 ed annesso al presente atto sotto la lettera "I". Detta area demaniale confina a Nord con terreni di proprietà della "Acciaierie di Piombino" S.p.A., a Sud con il Mar Tirreno, ad Est con il Demanio Marittimo dello Stato - ramo Bonifica - e ad Ovest con "La Magona d'Italia" S.p.A. e il Demanio Marittimo dello Stato.

La concessione è assentita anche allo scopo di utilizzare nell'ambito e per le esigenze dello stabilimento siderurgico della concessionaria le opere acquisite allo Stato e descritte nel testimoniale di Stato di cui al precedente punto 12) delle premesse.

La natura, la forma, dimensioni e strutture delle opere che la società si obbliga a mantenere entro la zona concessale devono essere conformi alla relazione tecnica sottoposta al bollo straordinario in data 10 luglio 1975, vidimata dall'Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime di Roma in data 12 aprile 1977 con il n° 12559 - che si allega al presente atto sotto la lettera "L" - ed insistenti nel

le zone demaniali riportate nelle tredici planimetrie in scala 1/2.000, nonché dei disegni (delle opere) sottoposti anch'essi al bollo straordinario in data 29 ottobre 1976, vidimati dall'Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime di Roma in data 12 aprile 1977 con il n° 12559 ed allegati al presente atto con le lettere da " " a " " (ex "G.1" a "G.113").

L'UFFICIALE ROGANTE
CAPITANO DI CORVETTA (CP)
F.to (Marcello Cicibnesi)

La concessione è assentita altresì allo scopo di utilizzare i piazzali ricavati mediante la colmata di specchi acquei con discarica di materiali di risulta provenienti dalle lavorazioni dello stabilimento.

TESTI:
F.to ANGELO FEDERIGI
F.to DINI ENZO

La concessione avrà la durata di anni sessanta a decorrere dal 26 settembre 1951, data del primo atto di sottomissione citato nelle premesse.

IL COMANDANTE
Capitano di Vascello (CP)
F.to (Francesco CERENZA)

La concessione è revocabile in tutto o in parte per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale della Amministrazione Marittima, senza che la concessionaria abbia diritto ad altro compenso od indennizzo o rimborso che quello determinato nel presente atto e nei casi ed alle condizioni ivi stabilite.

F.to Dott. ROLOLO ARENA

La concessionaria deve esercitare direttamente la

concessione.

ART. 2

La concessionaria si obbliga a chiedere la preventiva autorizzazione all'Autorità concedente tutte quelle volte che si rendesse eventualmente necessario, per sviluppi impiantistici della società concessionaria, realizzare nuove infrastrutture nell'ambito della presente concessione.

La concessionaria non potrà iniziare i lavori di modifica predetti se non avrà anche ottenuto dal Comune la concessione ad edificare, secondo le norme in vigore.

ART. 3

L'esercizio della concessione non dovrà essere sospeso per un tempo superiore a mesi 6, se non in casi di forza maggiore da valutarsi dall'Amministrazione marittima, cui la concessionaria dovrà notificare il caso di forza maggiore entro 15 giorni dalla data in cui si è verificato, rimanendo in facoltà dell'Amministrazione di non tenere conto della ritardata notifica.

Nel caso di sospensione dell'esercizio oltre i termini stabiliti, l'Amministrazione avrà la facoltà di sottoporre la concessionaria, per la durata massima di 6 mesi, ad una penale di £ 200.000 per ogni

giorno di ritardo, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione marittima di dichiarare la decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 47, Cod. Nav. L'ammontare delle somme dovute dalla concessionaria per effetto del disposto del presente articolo potrà dall'Amministrazione essere prelevato dalla cauzione.

ART. 4

In corrispettivo della concessione la concessionaria dovrà pagare l'annuo canone di £ 35.510.000 che sarà dallo stesso versato all'Ufficio finanziario competente in rate annuali anticipate, a decorrere dalla data di approvazione del presente atto.

Per i fini previsti dall'art. 47, lettera d) del Codice della Navigazione il numero delle rate è fissato in due.

Per i periodi precedenti e fino alla suddetta data, i canoni annui relativi alle aree di cui agli atti di sottomissione citati nelle premesse, sono stabiliti nelle seguenti misure pari a £ 20 a mq/anno:

- £ 1.077.170 dal 26.9.1951;

- £ 300.000 " 12.6.1957;

- £ 1.925.655 " 22.1.1958;

- £ 396.000 " 26.1.1967;

- £ 100.000 " 9.2.1968.

ART. 5

A garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con il presente atto la concessionaria, per essere vincolata nella Cassa depositi e prestiti fino al termine della concessione, a titolo di cauzione ha depositato n° 6 B.T.P. 12% - scadenza 1982 - per il capitale nominale di £ 72.500.000,- corrispondente, secondo il valore di borsa del giorno 12.12.78 alla somma di £ 71.303.750, come risulta dalla dichiarazione di ricevuta di versamento n° 7523 in data 13.12.78 della Sezione di Tesoreria Provinciale di Livorno.

Detta cauzione sarà restituita al termine della presente concessione, sempre che la concessionaria abbia adempiuto a tutti gli obblighi assunti con il presente atto.

Qualora in applicazione dell'art. 47 Cod. Nav. l'Amministrazione concedente dovesse pronunciare la decadenza della concessionaria dalla presente concessione, questi presta fin da ora il suo incondizionato consenso per sé e per i suoi aventi causa, affinché l'Amministrazione concedente, senza bisogno di alcun provvedimento da parte dell'Autorità giudiziaria, possa devolvere, a favore dell'Erario, a suo insindacabile giudizio secondo le cause e le circostanze che danno luogo alla decadenza, una quota parte del-

la :
essi
La c
one
sent
lo d
L'Ar
conc
mate
essa
l'EN
dell
oleo
gett
tibi
Il b
si t
prasi
ria :
datt
matu
di fo
e sal

la suddetta cauzione od anche l'intero ammontare di
essa.

La concessionaria resta sempre responsabile degli
oneri derivanti dagli obblighi assunti con il pre-
sente atto, anche oltre la somma depositata a ti-
olo di cauzione.

ART. 6

L'Autorità concedente si riserva la facoltà e la
concessionaria accetta, di consentire ulteriori col-
mate di specchi acquei in aderenza a quelle già da
essa realizzate, e l'utilizzazione da parte del-
l'ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica -
delle aree ricavate nonché l'attraversamento con un
oleodotto dell'ENEL stesso delle aree demaniali og-
getto del presente atto, libere da impianti, compa-
tibilmente con le esigenze della concessionaria.

ART. 7

Il bene demaniale viene concesso nello stato in cui
si trova, sia in superficie che in sottosuolo e so-
prasuolo, restando a cura e spese della concessionaria
l'esecuzione dei lavori che occorressero per a-
dattamenti, bonifiche, ripristini, evacuazioni, col-
mature del bene stesso, deviazioni o prolungamenti
di fogne, di condutture sotterranee od aeree, ecc.,
e salva la responsabilità che alla concessionaria

possa eventualmente derivare dall'esecuzione dei suddetti lavori.

ART. 8

I lavori di costruzione delle opere ancora da erigere sulla zona concessa dovranno essere eseguiti sotto la sorveglianza dell'Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime. A tal fine è fatto obbligo alla concessionaria di procedere ai necessari preavvisi al predetto Ufficio alle cui disposizioni dovrà sempre ottemperare, anche per quanto non sia espressamente previsto nel presente atto.

La concessionaria sarà sempre unica responsabile della esecuzione dei lavori sotto ogni aspetto e particolarmente nei riguardi della stabilità delle opere erette e delle eventuali azioni da parte dei terzi, restando in ogni caso l'Amministrazione sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.

Ultimate le opere l'Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime provvederà, in contraddittorio con la concessionaria, al collaudo di esse, che dovrà risultare da opportuno processo verbale, obbligando si la concessionaria ad eseguire quelle ricostruzioni e modifiche e quegli ulteriori lavori che in sede di collaudo il predetto Ufficio ritenesse opportuno imporre. Agli effetti di quanto previsto dal-

l'art. 10, in sede di collaudo sarà determinato il costo effettivo delle opere erette, da parte dell'Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime, in contraddittorio con la concessionaria, la quale presenterà tutta la documentazione opportuna in suo possesso.

ART. 9

La concessionaria si impegna a provvedere a sua cura e spese e per tutta la durata della concessione alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere costruite, comprese quelle di pertinenza demaniale, anche osservando le prescrizioni che, all'occorrenza, fossero dettate dalla Amministrazione concedente.

In caso di mancata o deficiente manutenzione l'Amministrazione marittima, qualora non preferisca applicare l'art. 47 Cod. Nav., potrà, dopo opportuna diffida con fissazione del termine per l'esecuzione dei lavori che saranno dettagliatamente indicati, in caso di inadempienza, provvedere d'ufficio a spese della concessionaria, all'esecuzione dei lavori suindicati, con facoltà di rivalersi sulla cauzione, fermo restando l'obbligo della concessionaria per le spese eccedenti.

ART. 10

Alla scadenza del presente atto o nei casi in cui l'Amministrazione concedente ai sensi dell'art. 47 Cod. Nav., dichiara decaduta la concessione o qualora la concessionaria rinunci alla concessione, le opere erette, tranne quelle già acquisite allo Stato con verbale n° 2 del 10.7.1973, complete di tutti gli accessori e delle pertinenze fisse ed in buono stato di manutenzione, resteranno in assoluta proprietà dello Stato senza che alla concessionaria spetti alcun indennizzo, compenso o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà da parte dell'Amministrazione di richiedere, ove lo preferisca, la demolizione delle opere erette e la riduzione della zona in pristino stato, da farsi a cura e spese della concessionaria, senza che ad essa competa compenso, indennizzo o rimborso di sorta.

Nel caso di revoca della concessione, le anzidette opere complete di tutti gli accessori e delle pertinenze fisse ed in buono stato di manutenzione resteranno parimenti di proprietà dello Stato ed alla concessionaria spetteranno tanti sessantesimi del costo delle opere stesse, (con esclusione ovviamente di quelle già di proprietà demaniale) da determinarsi in sede di collaudo, ai sensi dell'art. 8, quanti saranno gli anni mancanti dalla data della re-

voce
scad
tà d
risc
zion
spes
tal
sorta
In og
al va
tratt
Risco
devon
i cas
di per
per es
necess
po che
le il
vori d
In cas
potrà
so non
l'inden
occorra

voca alla data in cui la concessione avrebbe dovuto scadere se non fosse stata revocata, ferma la facoltà dell'Amministrazione di richiedere, ove lo preferisca, la demolizione delle opere erette e la riduzione della zona in pristino da eseguirsi a cura e spese della concessionaria, cui non competerà, in tal caso, compenso ed indennizzo e/o rimborso di sorta.

In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli effettuati ammortamenti. Riscontrandosi difetto di manutenzione dei beni che devono rimanere in proprietà dello Stato, in tutti i casi previsti dalla legge, nonché di quelli già di pertinenza demaniale, la concessionaria, o chi per essa, sarà in ogni caso obbligata per le spese necessarie a rimettere tali opere in efficienza, dopo che l'Amministrazione l'avrà diffidata, fissando le il termine ed indicandole dettagliatamente i lavori da eseguire.

In caso di inadempienza l'Amministrazione Marittima potrà ritenere le somme relative alla cauzione quando non sia stata incamerata per inadempienza o sull'indennizzo quando debba corrispondersi, senza che occorra alcun provvedimento dell'Autorità giudiziaria

ria ed a ciò la concessionaria presta fin d'ora il suo incondizionato assenso per sé e per i suoi aventi causa.

ART. 11

Per il deposito costiero di oli minerali la concessionaria dovrà osservare tutte le prescrizioni che le sono state o le saranno notificate, per la realizzazione e l'esercizio degli impianti, da parte della Capitaneria di Porto di Livorno, sentito il Ministro dell'Interno, la Commissione Consultiva per le Stanze Esplosive ed Infiammabili e le altre Autorità interessate, nonché eseguire quelle costruzioni e modifiche ed attenersi alle prescrizioni che, in sede di collaudo, a norma dell'art. 48 del Reg.Cod.Nav. e di ispezioni e visite come previsto dall'art. 49 Reg.Cod.Nav., le competenti Commissioni dovessero ritenere opportuno stabilire.

La concessionaria dovrà, inoltre, adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti necessari per evitare che, in dipendenza dell'esercizio del deposito, possano verificarsi inquinamenti delle acque del mare con idrocarburi, osservando anche le disposizioni della legge 10 maggio 1976, n. 319 e le altre vigenti per la tutela delle acque dall'inquinamento, attuando, inoltre, le prescrizioni che al riguardo do-

vesse
che p
mezzi
tempe
che do
La con
te, co
so una
l'Ammi
mine e
vranno
sitate
Questa
la resp
le Comp
Nel caso
nizzo pa
to tra l
teranno
alle sol
ti sono
sione; i
si inten
La conce

ora il vessero essere stabilite dall'Autorità marittima an-
oi avven, che per quanto si riferisce alla dotazione di idonei
mezzi nautici e di tutto quanto altro occorra per la
tempestiva eliminazione degli eventuali inquinamenti
concessi, che dovessero incidentalmente verificarsi.

ART. 12

che le realizza La concessionaria dovrà assicurare le opere costrui-
e della te, comprese quelle già di pertinenza demaniale, pres-
Ministe so una Compagnia di assicurazione bene accetta al-
per le S. l'Amministrazione governativa contro i danni del ful-
Autorit mine e dell'incendio. Le polizze di assicurazione do-
loni e vranno essere vincolate a favore dello Stato e depo-
in sede sitate presso la Capitaneria di Porto.

od.Nav. Questa circostanza non libera la concessionaria dal-
art. 49 la responsabilità sulla regolarità dei pagamenti al-
essero Ne Compagnie assicuratrici delle rate di premio.

Nel caso di totale distruzione delle opere, l'inden-
tutte le nizzo pagato dagli assicuratori dovrà essere riparti-
r evita to tra lo Stato e la concessionaria alla quale spet-
ito, pos teranno tante quote parti dell'indennizzo relativo
el mare alle sole opere non ancora acquisite allo Stato, quan-
izioni ti sono gli anni che mancano al termine della conces-
re vige sione; il resto spetterà allo Stato e la concessione
nto, at si intenderà risoluta.

guardo della concessionaria avrà la facoltà di ricostruire le

opere, comprese quelle già di pertinenza demaniale, nelle forme e dimensioni che esse avevano prima del sinistro, od anche, previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione marittima, con modifiche non sostanziali, ai sensi dell'art. 24 reg. nav. mar., per esercitarle fino al termine della concessione. In tal caso, l'intero indennizzo pagato dagli assicuratori andrà alla concessionaria. Nei casi invece di semplice danneggiamento l'indennizzo andrà alla concessionaria, la quale resterà obbligata a riparare i danni ripristinando l'efficienza delle opere, comprese quelle di pertinenza demaniale.

ART. 13

L'Amministrazione marittima non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sul demanio m.mo, per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosioni, nè alcun onere di costruzione di opere di difesa.

ART. 14

Per tutti i casi nei quali è prevista dal presente articolo la facoltà dell'Amm/ne di prelevare somme dalla cauzione resta inteso che tale facoltà l'Amm/ne potrà esercitare senza che occorra alcun provvedimento da parte della Autorità giudiz., ed a ciò la concessionaria presta fin d'ora per sé e per i suoi aventi causa

esplicito
formale e
nario amm
dotta per
gg. dall'i
del Compar
La consegna
maniali. con
che il pres
tutorio e l
concessione
stabilito.
cherà alla
l'atto. Ent
dovrà versar
delle rate d
introito del
cessione gov
Approvazione
rarsi per pre
si, esibendo
one e della
con il presen

ale, esplicito consenso. La concessionaria inoltre assume
del formale e tassativo impegno di reintegrare all'origi-
ta nario ammontare risultante dall'art.5 la cauzione ri-
on so dotta per effetto dei suddetti prelevamenti, entro 30
per gg. dall'ingiunzione che le sarà notificata dal Capo
in tal del Compartimento Marittimo.

ART. 15

sempli La consegna definitiva alla concessionaria dei beni de-
essio- maniali concessi con il presente atto verrà fatta dopo
danni che il presente atto sarà stato approvato e reso ese-
se quel cutorio e la concessionaria avrà pagato la tassa di
concessione governativa nonchè i conguagli del canone
stabilito. All'uopo il Comand. del Comp. M/mo notifi-
na re- cherà alla concessionaria l'avvenuta approvazione del
arziall'atto. Entro 15 gg. dalla notifica la concessionaria
fetto dovrà versare all'Uff. del Reg. competente l'ammontare
effett delle rate dovute del canone e su conforme ordine di
opere introito della Capit. di Porto, nonchè la tassa di con-
cessione governativa. Entro 30 gg. dalla notifica di
sente a l'approvazione dell'atto, la concessionaria dovrà presen-
tarsi per prendere in consegna i beni demaniali conces-
ne pot- si, esibendo le ricevute attestanti il pagamento del ca-
nto da- none e della tassa di concessione governativa dovuti.

ART. 16

ti caus con il presente atto la concessionaria si obbliga ad

osservare oltre le condizioni risultanti dagli art. prec
anche le disposizioni contenute negli art. 33, 46 e 47
del Cod. della Nav. e negli artt. 23-24-25-27-28-29-30-
33-44-48-49-50 e 51 del Reg. di esecuzione di tale co-
dice, art. riportati nell'all. " " al presente atto. La
concessionaria si obbliga altresì ad osservare tutte le
altre norme contenute nel Cod. della Nav. e nel Reg. d
esecuzione del Cod. stesso in materia di demanio m/mo.
nonchè nelle altre leggi e regolamenti vigenti. Resta
ferma l'applicazione delle disposizioni del Cod. della
Nav. e del relativo regol. di esecuzione in materia di
attività amm/va, polizia e servizi nei porti.


ART. 17

Per tutti gli effetti del presente atto la concessionaria dichiara di eleggere il proprio domicilio in Piombino V.le della Resistenza 2. E richiesto io Ufficiale rogato ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara e intelligibile voce in presenza di testimoni, alle parti, che da me interpellate, prima di sottoscriverlo, hanno dichiarato essere l'atto stesso forme alle loro volontà. Il presente atto consta di ¹⁰ fogli di carta da bollo scritti su facciate e righe della facciata da persona di mia fiducia. Inoltre prendono all., contrassegnati con le lettere da "A" " " richiamati nel contesto dell'atto e n°

(3)
(4)
C.F.

Tes

Il su
Minis
tino
Corte
cantile
(del M
tina)
Capitan
Capit



postille approvate.

(1)- adde "Signor Dini Enzo nato a Livorno il 4 marzo

"1924 e Signor Federigi Angiolo nato a Li-
vorno il 27 dicembre 1934";

(2)- dele incasellato, adde "e, da ultimo, con due li-
cenze, una, la 732/78 scaduta il 31 dicembre

"1978 e l'altra con scadenza alla data di

"approvazione del presente atto";

(3)- Dele incasellato;

(4)- Dele incasellato.

C.F.S.p.A.00149480493 F.to Romolo ARENA

F.to **IL COMANDANTE**

Capitano di Vascello (CP)
(Francesco CERENZA)

Testi: F.to Angiolo Federigi

Dini Enzo

L'UFFICIALE ROGANTE
CAPITANO DI CORVETTA (CP)

(Marcello Cicionesi)

Il sujesto atto è stato approvato con decreto del

Ministro per la Marina Mercantile (del Direttore Marit-
time di Livorno) in data 1.7.1979 registrato alla

Corte dei Conti il 19.7.1983 reg. n. 9 = Marina Mer-
cantile, foglio n. 104, trasmesso con dispaccio (foglio)

del Ministero della Marina Mercantile (Direzione Marit-
tima) n. 513/195 in data 29.8.1983 pervenuto alla

Capitaneria di Porto il 16.9.1983.

UFFICIALE ROGANTE

F.to **IV. (CP) Enrico SOTGIU**

Registrato a Livorno il

6. X. 1983 al N. 5060

col pagamento di Lire

≠ 25.821.600 ≠

Pagata le rate di canone in L. 461.052.890

quanto risulta dalla bollata N. 20/848 del 19.1.1984

rilasciata dall'Ufficio del Registro di Livorno,
Piomonte

pagata la tassa di concessione governativa

in L. 166.000 giusta quanto risulta dalla bollata

N. 32 del 27.1.1980 rilasciata dall'Ufficio

del Registro di Livorno, Portale succ. 2 di Piomonte

Effettuata dal IV. (CP) Enrico SOTGIU

la consegna dei beni demaniali concessi col pre-

sente contratto il 26.2.1985

giusta quanto risulta dal verbale n. 148

Dichiaro io sottoscritto


IV. (CP) Enrico SOTGIU

Ufficiale rogante designato con de-
creto n. 10 in data 16-4-84 dal Capo del Comparti-
mento marittimo, a ricevere gli atti di concessione,
che la suesata copia, rilasciata in carta legale, per
uso della Società concessionaria, è conforme all'originale
che si conserva fra gli atti di archivio.

Visto:

Il Capo del Compartimento Marittimo

Cap. Vasco (CP) Buzzello FANFANI



IV. (CP) Enrico SOTGIU